

COPIA n°16118 di Repertorio e n° 5482 di Raccolta

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CASSA RURALE ED ARTIGIANA" di SANTERAMO IN COLLE
(Bari) - - - - -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno
Quindici del mese di Dicembre in Santeramo in Colle,
a Via Roma 86, nei locali della Sezione Comunale Col-
tivatori Diretti. - - - - -

Avanti a me Dott. Francesco Scardilli Basile, No-
taio residente in Santeramo in Colle ed iscritto
nel ruolo del Distretto di Bari, senza assistenza di
testimoni per avervi i comparenti infrascritti muni-
ti dei requisiti di legge tra loro di accordo e con
il mio consenso rinunziato, - - - - -

SONO PRESENTI

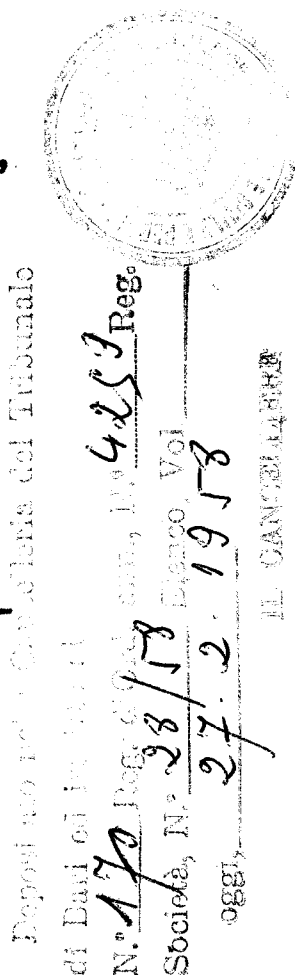
i Signori: - - - - -

- STANO TOMMASO, agricoltore, nato il Nove Gennaio
millenovecentouno; - - - - -

- BALDASSARRE ERASMO, artigiano, nato il quattro A-
gosto millenovecentoventiduen; - - - - -

- MASTRANDREA PASQUALE, artigiano, nato il due Febbraio
millenovecentosedici; - - - - -

- TRITTO GIUSEPPE-ERASMO, artigiano, nato il due Giu-
gno millenovecentoundici; - - - - -



- CAPONIO GIUSEPPANGELO, agricoltore, nato il quattro Agosto milleottocentonovantadue; - - - - -
- CAPONIO STEFANO-VITO, agricoltore, nato il ventineve Agosto millenovecentotrentatre; - - - - -
- CIFARELLI GIOVANNI, agricoltore, nato il trenta
Gennaio millenovecentoquattordici; - - - - -
- PAOLANGELO SAVERIO, agricoltore, nato il venticinque Marzo millenovecentotre; - - - - -
- RIPA VITO-CARLO, artigiano, nato il nove Agosto
millenovecentocinque; - - - - -
- CAPONIO GIUSEPPE, agricoltore, nato il sedici Agosto milleottocentoottantadue; - - - - -
- CASONE LUIGI, artigiano, nato il ventuno Giugno
millenovecentonove; - - - - -
- LARATO MICHELE, agricoltore, nato il tre Settembre
millenovecentosette; - - - - -
- GIAMPETRUZZI ROCCO, Insegnante, nato il ventinove
Luglio millenovecentoventiquattro; - - - - -
- FERORELLI GIUSEPPE-VITO, agricoltore, nato il prime
Gennaio millenovecentodue; - - - - -
- GATTI GIUSEPPE, agricoltore, nato il nove Febbraio
milleottocentoottantanove; - - - - -
- LEONE ORLANDO, Medico-Chirurgo, nato il quindici
Febbraio millenovecentoventisei; - - - - -
- DE PASCALE RAFFAELE, contabile, nato il quindici

Settembre millenovecentoventiquattro; - - - - -
- COLACICCO MICHELE, contabile, nato il nove Marzo
millenovecentoventisette; - - - - -
- PETRUZZELLI SERGIO, artigiano, nato il quattordici
Luglio millenovecentonove; - - - - -
- PETRUZZELLI GIUSEPPE, artigiano, nato il primo Ot
tobre millenovecentosette; - - - - -
- CAPONIO DOMENICO, agricoltore, nato il ventuno Set
tembre millenovecentoventisette; - - - - -
- CAPONIO ANGELO-RAFFAELE, agricoltore, nato il diciot
to Novembre millenovecentoquindici; - - - - -
-CAPONIO GIUSEPPE-VITO, agricoltore, nato il venti-
tre Marzo millenovecentoundici; - - - - -
-VOLPE ERASMO-NUNZIO, agricoltore, nato il sette Set
tembre millenovecentoventuno; - - - - -
-BIANCHI FRANCESCO-SAVERIO, agricoltore, nato il Sei
Settembre millenovecentoventidue; - - - - -
-FRACCALVIERI ERASMO-VITO, contabile, nato il ventu
no Luglio millenovecentoventicinque; - - - - -
- STANO MICHELE, artigiano, nato il quattordici Ago
sto millenovecentoquindici; - - - - -
- BALDASSARRE GIOVANNI, artigiano, nato il quattro
Agosto millenovecentoventidue; - - - - -
- ROBERT MICHELE-VITO, artigiano, nato il quattro
Settembre millenovecentonove; - - - - -

- SILLETTI MICHELE, artigiano, nato il ventuno Gi
gno millenovecentootto; - - - - -

- MUSCI ROCCO, agricoltore, nato il ventidue Aprile
millenovecentodiciannove; il Mastrandrea Pasquale
nato a Palo del Colle, il Cifarelli Giovanni nato
ad Altamura, i Signori Petruzzelli Sergio e Giusep
pe nati ad Acquaviva delle Fonti, gli altri nati
a Santeramo in Colle, ove tutti essi costituiti so
no domiciliati e residenti. - - - - -

Della personale identità dei costituiti compa
renti io Notaio sono personalmente certo. - - - -

I detti comparenti mi dichiarano di voler costi
tuire, così come con il presente atto costituisco
no, una Società Cooperativa a responsabilità limi
tata con sede in Santeramo in Colle, Via Roma 60,
sotto la denominazione "CASSA RURALE ED ARTIGIANA
di SANTERAMO IN COLLE" - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Santeramo
in Colle, in conformità dell'approvazione di massi
ma alla costituzione accordata dal Comitato Inter
ministeriale per il Credito ed il Risparmio nella
seduta del 3 Agosto 1954 e comunicata dalla Banca
d'Italia - Succursale di Bari con riservata del
10 Agosto 1954 numero 13626 Vig. diretta all'Ente
Nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane ed Enti

Ausiliari - Ente di Zona per le Puglie e Lucania.-

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di banca - consentiti dalla legge e dallo Statuto di cui appresso - prevalentemente a favore degli agricoltori ed artigiani di Santeramo in Colle il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. - - - - -

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. - - - -

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 1967 (trentuno Dicembre millenovecentosessantasette) e potrà essere uno o più volte prorogata.-

Il patrimonio sociale è costituito: - - - - -

-a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire mille (1.000) ciascuna; ma il socio, indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte. - - - - -

-b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinate: - - - - -

1) almeno la quota degli utili netti annuali stabi

lita dalla legge; - - - - -

2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto; - - - - -

c) dalla riserva straordinaria formata: - - - - -

- 1) dalla quota degli utili annuali stabilita dalla legge; - - - - -

- 2) dai proventi diversi; - - - - -

- 3) dalle quote di ammissione dei nuovi soci. - -

- I comparenti dichiarano di aver sottoscritto le seguenti azioni: - - - - -

- Numero 25 (venticinque) azioni ciascuno i Signori Cifarelli Giovanni, Mastrandrea Pasquale, Stano Tommaso e Ferorelli Giuseppe-Vito; - - - - -

- Numero 15 (quindici) azioni il Sig. Caponio Giuseppe; - - - - -

- Numero 235 (duecentotrentacinque) azioni il Signor Giampetruzzi Rocco; - - - - -

- Numero 10 (dieci) azioni ciascuno gli altri venticinque soci; e così in totale numero 600 (seicento) azioni per un totale di lire 600.000 (seicento mila). - - - - -

Il costituito Sig. Giampetruzzi Rocco, il quale tutti essi comparenti, consenzienti funge temporaneamente da Cassiere, dichiara di avere già interamente ricevute e riscosse le somme come sopra sot

toscritte e mentre per ogni effetto ne rilascia quie
tanza dichiara e s'impegna di tenere in deposito
l'intera somma di lire seicentomila(600.000),ivi
comprese le lire duecentotrentacinquemila da lui
sottoscritte,per successivamente versarla nella Cas
sa della Società non appena legalmente costituita^{ax}.-

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al tren
tuno Dicembre di ogni anno; il primo esercizio so
ciale si chiuderà il trentuno Dicembre millenove-
centocinquantotto. - - - - -

Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto
che dattiloscritto su ventiquattro pagine di sei
fogli carta uno bollo,viene allegato al presente
sotto la lettera "A" per formarne parte integrante
e sostanziale e che qui deve intendersi letteral-
mente riportato e trascritto. - - - - -

A deroga delle disposizioni Statutarie i compa-
renti eleggono all'unanimità il primo Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori: - - - -

- Leone Orlando - Presidente - - - - -
- Stano Tommaso - Vice Presidente - - - - -
- Paolangelo Saverio, Baldassarre Erasmo, Casone
Luigi, Silletti Michele e Caponio Domenico - Consi
glieri; i quali tutti accettano la carica. - - - -

I comparenti eleggono pure il primo Collegio

Sindacale nelle persone dei Signori: - De Pascale
Raffaele, Fracalvieri Erasmo-Vito, Tritto Giuseppe-Erasmo, Petruzzelli Sergio e Stano Michele, dei
quali i primi tre Sindaci effettivi, e di essi il
De Pascale Presidente, e gli altri due supplenti;
tutti accettanti. - - - - -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
come sopra nominato, Sig. Leone Orlando viene auto
rizzato ad introdurre nel presente atto e nell'al
legato Statuto quelle varianti che eventualmente
venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria e
da quella Governativa. - - - - -

Le spese del presente atto ed accessorie a ca
rico della Società. - - - - -

Per le firme marginali del presente atto e
dall'allegato Statuto i componenti delegano i co
stituiti Signori Leone Orlando e Fracalvieri Era
sno-Vito. - - - - -

Richiesto ho ricevuto il presente atto che scrit
to di mia mano viene sottoscritto unitamente all'al
legato da tutti gli intervenuti. - - - - -

L'intero atto e lo Statuto allegato vengono i
noltre firmati a margine, per delega, come sopra dai
Signori Leone Orlando e Fracalvieri Erasmo-Vito. -

L'atto, redatto in carta libera a norma di leg-

ge, è stato da me Notaio letto unitamente all'allegato Statuto, ai componenti che interpellati dichiarano di approvarlo interamente. - - - - -

Scritto di mia mano su dieci pagine di quattro fogli. - - - - -

Firmati: - - - - -

Stano Tommaso; Baldassarre Erasmo; Mastrandrea Pasquale; Tritto Giuseppe Erasmo; Caponio Giuseppe Angelo; Caponio Stefano Vito; Cifarelli Giovanni; Luigi Casone; De Pascale Raffaele; Colacicco Michele; Paolangelo Saverio; Ripa Vito Carlo; Caponio Giuseppe; Larato Michele; Rocco Giampetruzzi; Leone Orlando; Ferorelli Giuseppe Vito; Gatti Giuseppe; Petruzzelli Sergio; Petruzzelli Giuseppe; Caponio Domenico; Caponio Angelo Raffaele; Caponio Giuseppe Vito; Volpe Erasmo Nunzio; Bianchi Francesco Saverio; Stano Michele; Baldassarre Giovanni; Robert Michele Vito; Silletti Michele; Musci Rocco; Fraccalvieri Erasmo Vito; Notar Francesco Scardilli Basile. - Vi è il Sigillo. -

ALLEGATO "A" al Numero 16118/5482 di Repertorio
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SANTERAMO IN COLLE (BARI)

-----X^x-----

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

-----)°(-----

S T A T U T O

----- Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA' - - - - -

Art. 1

E' costituita una Società cooperativa a responsa-
bilità limitata denominata "Cassa Rurale ed Arti-
giana" di Santeramo in Colle - società cooperativa
a responsabilità limitata. - - - - -

La società ha sede nel Comune di Santeramo in
Colle (Provincia di Bari) essa esercita la propria
attività nel territorio del detto Comune, ma l'ag-
semblea dei soci può tuttavia deliberare che sia
richiesta - ai sensi di legge - l'autorizzazione ~~ma~~
ad operare in uno o più Comuni limitrofi. - - - -

Art. 2

La società ha lo scopo di procurare il credito
in primo luogo ai propri soci e di compiere le ope-
razioni e i servizi di banca - consentiti dalla
legge e dal presente statuto - prevalentemente a
favore di cittadini di Santeramo in Colle il miglio-
ramento delle condizioni morali ed economiche dei
quali costituisce la sua principale ragione di esse-
re. - - - - -

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. - - - - -

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 1967 e potrà essere una o più volte prorogata, detta Società non potrà mai essere incorporata in altre aziende di credito e da esse assorbita anche se trovasi in stato di liquidazione, salvo così particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza. - - - - -

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE - - - - -

Art. 4

Il patrimonio sociale è così costituito: - - - - -
- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni, nominative da lire mille (1.000) ciascuna, ma il socio - indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte; - - - - -

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati: 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma; -

- c) dalla riserva straordinaria, alla quale debbono essere destinati; - - - - -
- 1) la quota degli utili annuali stabilita dalla legge; - - - - -
- 2) i proventi diversi; - - - - -
- 3) le quote di ammissione dei nuovi soci. - - -

Art. 5

Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di amministrazione. - - -

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto. - - - - -

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse. - - - - -

Art. 6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere - per deliberazione del Consi

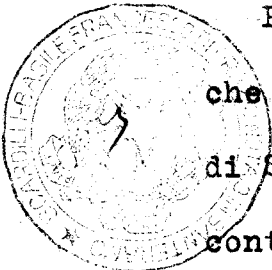
glio di amministrazione - eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la metà delle azioni sottoscritte e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento delle azioni sottoscritte. - - - - -

Titolo III

S O C I - - - - -

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio quanti siano agricoltori od artigiani e domiciliati in Santeramo in Colle e - in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie di persone fisiche.-

 Possono essere ammessi a socio della Società anche coloro che pur^{non} essendo domiciliati nel comune di Santeramo in Colle vi operano con carattere di continuità come imprese agricole. - - - - -

Art. 8

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati. - - - - -

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-

Il socio che dichiara di non saper scrivere e non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci. - - - - -

Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. - - - - -

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è fissato ogni anno dalla Assemblea ordinaria che approva il bilancio. - - - - -

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio. - - - - -

Art. 10

La perdita di qualità di soci ha luogo per cau-

sa di morte, recesso o esclusione, essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci. - - - - -

La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. - - - - -

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. - - - - -

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Società. - - - - -

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comuni-

carsi all'interessato con lettera raccomandata:- -

a)per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la società; - - -

b)per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;-

c)per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima. - - - - -

E' escluso ~~di~~ diritto il socio che sia dichiarato fallito. - - - - -

Art. 11

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione dell'azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; è vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale. - - - - -

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. - - - - -

Art. 12

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferi-

menti non versati per due anni dal giorno in cui
il recesso o l'esclusione si sono verificati. - - -

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde
verso i terzi nei limiti della responsabilità sus-
sidiaria di cui all'art.4, lettera a) per le obbli-
gazioni assunte dalla società sino al giorno in cui
la cessazione della qualità di socio ha avuto effet-
to. - - - - -

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili verso la Società e verso i terzi gli
eredi del socio defunto. - - - - -

Titolo IV

OPERAZIONI

Art. 13

La Cassa può raccogliere - anche da non soci -
soltanto depositi in numerario sia a risparmio che
in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine,
Essa può anche rilasciare libretti di piccolo ri-
risparmio speciale alle condizioni consentite dalle
vigenti disposizioni. - - - - -

Per i depositi a risparmio - liberi o vincolati-
la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o
al portatore, senza la presentazione dei quali nes-
suna operazione di rimborso può aver luogo. - - -

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti

disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi. - - - - -

Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci. - - - - -

Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società. - - - - -

Art. 15

La Società può: - - - - -

- a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e - previa autorizzazione ai sensi di legge - operazioni di credito agrario di miglioramento; -
- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali; - - - - -

c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiari e altri titoli ad esse equiparati per legge, nonché obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento; - - -

d) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere di materie utili

all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani; - - - - -

c) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d) nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo; - - - - -

f) assumere la rappresentanza di Enti e di società d'assicurazione; - - - - -

g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale; - - - - -

h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera c) ovvero di cambiali o di valide fideiussioni; - - - - -

i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera c), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita; - - - - -

l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia bancari; - - - - -

m) riscontare il portafoglio, effettuare antici-

pazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali
passive; - - - - -

n) compiere le operazioni di credito contemplate
nelle leggi 25 luglio 1952 n. 949 e n. 991; - - -

o) acquistare o costruire immobili ad uso ufficio
e magazzini della società, previo benestare degli
Organi di Vigilanza; - - - - -

p) partecipare al collocamento di prestiti pub-
blici nonché di azioni e di obbligazioni per conto
di Enti e di società; - - - - -

q) assumere, previa autorizzazione degli Organi
di Vigilanza, servizi di Cassa e di Tesoreria, non-
chè la gestione di esattorie per conto di Enti pub-
blici e privati; - - - - -

r) effettuare operazioni di credito a favore
dell'artigianato comprese quelle di cui alle leggi
speciali; - - - - -

s) compiere - previa autorizzazione - quando ri-
chiesto dalla legge - qualsiasi operazione o servi-
zio deliberati dall'Assemblea dei soci. - - - -

Art. 16

La Società - salvo modificazioni di legge - do-
vrà tenere costantemente investito in titoli di cui
alla lettera c) del precedente articolo valutati
al prezzo corrente - almeno il 20% dell'ammontare



dei depositi ricevuti. - - - - -

- Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art. 15 lettera l) e m) - cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti espressamente indicati dalla legge, nonchè in caso di assoluta necessità, e con la preventiva autorizzazione dagli Organi di Vigilanza con altre aziende di credito. - - - - -

Titolo V

ORGANI SOCIALI

a) A S S E M B L E A

Art. 17

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti. - - - - -

Le deliberazioni prese dall'assemblea quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori. - - - - -

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci. - - - - -

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno preferibilmente in un giorno festi-

vo, entro quanttro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. - - - - -

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno - dovrà:--

a)discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, utite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci; - - - - -

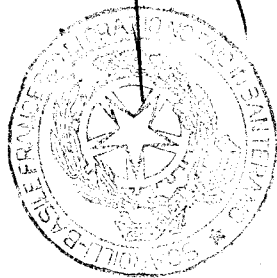
b)procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;--

c)stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto e indiretto ad uno stesso obbligato. Tale fido non potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli Organi di Vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato, calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve. - - -

A tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo per altro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali; - - - - -

d)deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'articolo 15; - - - - -

e)stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve



esistenti.- - - - -

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.- - - - -

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Collegio Sindacale oppure almeno 1/10 dei soci. - - - - -

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affliggersi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato e recapitato ai soci. - - -

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato. - - - - -

Art. 20

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.- - -

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante

te sia autenticata dal Presidente della Società.--

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega. - - - - -

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'assemblea medesima. - - - - -

Il Presidente sceglie, con l'approvazione della assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori, in caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un segretario, che sarà designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio. - - - - -

Art. 22

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare - in prima convocazione - quando sia presente almeno un 1/3 dei soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima. - - - - -

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta



di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta. - - - - -

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta. - - - - -

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età. - - - - -

Art. 23

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci e - in seconda convocazione - almeno la metà dei soci, per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti. - - - - -

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci iscritti. - - -

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

L'amministrazione sociale è affidata ad un Presidente e ad un Consiglio composto di sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci. I componenti del

Consiglio saranno elevato ad otto o a dieci quando i soci della cassa avranno superato, rispettivamente, ~~il~~ numero di trecento o quello di cinquecento.-

L'assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vice Presidente. - - - - -

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili. - - - - -

L'assemblea può deliberare che gli amministratori siano esonerati dal prestare cauzione. - - - - -

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso. - - - - -

Art. 25

Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado. - - - - -

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benessere dell'intero collegio sindacale. - -



Art. 26

Il Consiglio di amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta.-

L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi. - - - - -

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.-

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno e chiamare a tale ufficio un socio della Cassa. - - - - -

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. - - - - -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. - - - - -

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-

glio si farà processo verbale da iscriversi nell'ap-
posito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti
e dal Segretario. - - - - -

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno
prova delle adunanze e delle deliberazioni del Con-
siglio; gli estratti predetti dovranno essere sotto-
scritti dal Presidente e dal Segretario per auten-
ticazione. - - - - -

Le deliberazioni concernenti la concessione di
fidi debbono essere riportate anche sull'apposito
libro previsto dall'art.37 delle legge bancaria.-

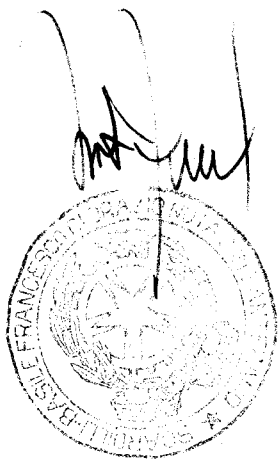
Art. 28

Il Consiglio ha più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Società, senza ec-
cezione di sorta, e più segnatamente gli sono con-
ferite tutte le facoltà che non siano per legge p
per statuto riservate in modo tassativo all'assem-
blea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra
l'altro al Consiglio: - - - - -

a) di convocare l'assemblea dei soci, determinan-
done l'ordine del giorno; - - - - -

b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione
dei soci; - - - - -

c) di contrarre prestiti in nome e per conto
della Società e secondo i bisogni di questa; - - -



d) di deliberare, nei limiti stabiliti dell'assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge; - - - - -

e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni; - - - - -

f) di nominare i funzionari e gli impiegati determinandone le attribuzioni e le competenze. - - -

Art. 29

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione. - - - - -

Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari. - - - - -

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti. - - - -

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne designerà il Presidente, essi durano in carica tre anni. - - - - -

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente se deliberano collegialmente a maggioranza di voti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso. -

I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle una e delle altre. - - - - -

Art. 31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo: - - - - -

- a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito; - - -

b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite; -

c) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultano in bilanci per un valore non su-



periore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultano valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;-

d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione e custodia;-

e) di provvedere alla convocazione dell'assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori;-

f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. - - - - -

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. - - - - -

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni

del Collegio, decade dalla carica. - - - - -

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro verbali. - - - - -

Art. 33

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. - - - - -

d) DIREZIONE

Art. 34

La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti. La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea. - - - - -

Titolo VI

BILANCIO - DISPOSIZIONI GENERALI e TRANSITORIE

Art. 35

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziaria

rio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi ~~anzi~~ almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.-

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione. - - - - -

Art. 36

La Società devorà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria destinata agli scopi previsti dalla legge. - - - - -

Art. 37

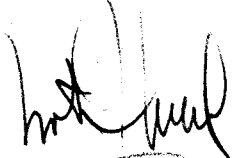
In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazio-

ne, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci - a scopi di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria. - - - - -

Art. 38

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge. - - - - -

Firmati: - - - - -




Stano Tommaso; Baldassarre Erasmo; Mastrandrea Pasquale; Tritto Giuseppe Erasmo; Caponio Giuseppe Angelo; Caponio Stefano Vito; Cifarelli Giovanni; Luigi Casone; De Pascale Raffaele; Colacicco Michele; Paolangelo Saverio; Ripa Vito Carlo; Caponio Giuseppe; Larato Michele; Rocco Giampetruzzi; Leone Orlando; Ferorelli Giuseppe Vito; Gatti Giuseppe; Petruzzelli Sergio; Petruzzelli Giuseppe; Caponio Domenico; Caponio Angelo Raffaele; Caponio Giuseppe Vito; Volpe Erasmo Nunzio; Bianchi Francesco Saverio; Stano Michele; Baldassarre Giovanni; Robert Michele Vito; Silletti Michele; Musci Rocco; Fraccalvieri Erasmo Vito; Notar Francesco Scardilli Basile. - Vi è il Sigillo.-



Registrato a Gioia del Colle il 23/12/1957 al n° 1161

La presente copia è conforme all'originale, com-

posto di quattro fogli muniti delle prescritte firme
ed all'allegato statuto e si rilascia alla Società in-
teressata per le formalità di legge.-

Santeramo in Colle, Ventisette Dicembre 1957.-

Intai Francesco Kardell Bafife

